

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007)

La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta ad € 14.000,00 e dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL CALC. STENDARDO GUGLIELMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 20.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 22.01.2008)

La C.G.F da’ atto della rinuncia al ricorso del calciatore Stendardo Guglielmo e dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 7 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete